



Istituto d'Istruzione Superiore "Federico Flora"

**Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Professionale per i Servizi**

**Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera –
Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico**

33170 Pordenone - Via Ferraris n. 2 Tel. 0434.231601 - 0434.538148 Fax: 0434.231607
Sito Web: www.istitutoflora.edu.it e-mail: pnis00800v@istruzione.it Casella Posta Certificata: pnis00800v@pec.istruzione.it C.F.: 80009070931



CIRCOLARE N. 133
Pordenone, 13.12.2021

Al personale docente
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

(ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021)

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a far data dal 15 dicembre 2021 comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute con circolare n. 41416 del 14.09.2021, aggiornata dalla circolare n.53312 del 22.11.2021 .

Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art.4 ter co.2 secondo cui "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative" dei soggetti obbligati (cioè anche del personale scolastico).

Il Dirigente Scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico senza indugio invita l'interessato, ENTRO 5 (CINQUE) GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'INVITO – termine perentorio-, a produrre la documentazione comprovante

- l'effettuazione della vaccinazione
- oppure l'attestazione relativa all'omissione
- oppure l'attestazione relativa al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021,
- ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'invito,
- o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita l'interessato a **TRASMETTERE immediatamente, e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla somministrazione**, la **CERTIFICAZIONE** attestante **L'ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO VACCINALE**.

In caso di **mancata presentazione** della suddetta documentazione **il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo** vaccinale e ne dà **immediata comunicazione scritta all'interessato**.

L'atto di **ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO** determina **L'IMMEDIATA SOSPENSIONE** dal diritto di svolgere **L'ATTIVITÀ LAVORATIVA**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, **non** sono dovuti la **retribuzione** né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La **sospensione è efficace fino** alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro **dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale** primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo **svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo** vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (**sanzione amministrativa** stabilita nel **pagamento** di una somma **da euro 600 a euro 1.500**), ferme restando le conseguenze disciplinari.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Paola STUFFERI
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93)*